



Nctm

LAVORO 2021: COSA SUCCEDERA'?

Avv. Michele Bignami – Avv. Francesca Pittau



LICENZIAMENTI (ART. 80 DECRETO RILANCIO)

Il Decreto Rilancio aveva **esteso il periodo di operatività** delle seguenti misure adottate in materia di licenziamento da 60 giorni a **5 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (i.e. sino al 17 agosto u.s.)**:

- **sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020** (ovvero dal 24 febbraio in poi) e **divieto di avviare nuove procedure di licenziamento collettivo** ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/91
- **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)** ex art. 3, L. n. 604/1966 (riguardante anche i licenziamenti non collegati all'emergenza COVID-19 indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza) ed **(espresa) sospensione delle procedure di licenziamento per GMO in corso di cui all'art. 7, L. n. 604/1966**

Il divieto non operava – e non opera tutt'ora – in relazione al licenziamento individuale dei dirigenti, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporta.



LICENZIAMENTI (ART. 14 DECRETO AGOSTO)

Il Decreto Agosto aveva introdotto un **termine mobile** per il divieto di licenziamento, il divieto di avviare una procedura di licenziamento collettivo e la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per GMO e collettivo già avviate (con termine ultimo al 31 dicembre 2020).



LICENZIAMENTI (ART. 14 DECRETO AGOSTO)

Il Decreto Agosto ha introdotto alcune rilevanti **eccezioni** al divieto di licenziamento. In particolare, tale divieto non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- **cambio appalto** (il caso di licenziamento del personale impiegato nell'appalto poi riassunto dal nuovo appaltatore);
- **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguente alla **messa in liquidazione senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni configurabili come trasferimento d'azienda ex art. 2112 Codice Civile;
- **accordo collettivo aziendale** – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di **incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro** (ai **lavoratori che aderiscono** viene riconosciuto l'accesso alla **NASPI**);
- **fallimento senza esercizio provvisorio** ovvero ne sia disposta la cessazione (in caso di esercizio provvisorio disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi dallo stesso)



LICENZIAMENTI (ART. 12 DECRETO RISTORI)

Fino al **31 gennaio 2021** resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore

Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo . Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati da

- i) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile
- ii) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori.
- iii) Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.



MESSAGGIO INPS N. 4464

Premesso che il presupposto per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso, quali: l'ipotesi di **dimissioni per giusta causa** e di **risoluzione consensuale** intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione.

Alle ipotesi sopra indicate, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.104 del 2020 ha aggiunto la fattispecie dell'**accordo collettivo aziendale**, e pertanto i lavoratori che aderiscono al predetto accordo possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, ove ricorrano gli altri presupposti di legge.

Come già indicato con la [circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111](#), per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, alla domanda dovranno allegare **l'accordo medesimo** o altra documentazione probatoria.



LICENZIAMENTI (BOZZA LEGGE DI BILANCIO)

Per quanto concerne il vigente divieto di licenziamento, il ddl di bilancio proroga al **31 marzo 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.



INTEGRAZIONI SALARIALI PER «EMERGENZA COVID – 19»

Nell'ambito della legislazione emergenziale finora sono state reiterate gli strumenti di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” e, da ultimo, con il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020) e Decreto ristori Quater (D.L. 157/2020) si è identificato il seguente scenario:

- Ulteriori **6 settimane** fruibili dal **16 novembre al 31 gennaio 2021** per (i) datori a cui siano già state autorizzate 18 settimane del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) e (ii) coloro che hanno interrotto o limitato l'attività economica a seguito dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020 (anche nel caso in cui le settimane del Decreto Agosto non siano state previamente autorizzate)
- Eventuali periodi previamente autorizzati ma utilizzati dal 16 novembre si assorbono nelle settimane previste dal Decreto Ristori
- Conferma della previsione relativa al contributo addizionale, comunque non applicabile per i datori che abbiano subito le chiusure a seguito dei citati DPCM e per i periodi goduti dal 16 novembre, anche laddove previamente autorizzati per con causale «*Covid- 19 con fatturato*» ai sensi del Decreto Agosto



INTEGRAZIONI SALARIALI PER «EMERGENZA COVID – 19» (SEGUE)

- Beneficiari tutti i lavoratori senza requisito di anzianità in forza al 9 novembre 2020 (ciò anche nel caso di fruizione di settimane derivanti dal c.d. Decreto Agosto); possibile anche integrare pregresse domande per includere questi lavoratori
- Termine presentazione domande rimane generalmente confermato nella fine del mese successivo all'inizio delle sospensioni
- Non sono state modificate le procedure sindacali di riferimento
- **Indicazioni attuative fornite dall'INPS con Circolare 139 del 7.12.2020 in aggiunta a quanto già indicato con la Circolare 115/2020**
- Rimangono confermate anche le modalità di pagamento differenziate per istituti, inclusa la possibilità di richiedere il pagamento diretto all'INPS anche senza comprovare la situazione di difficoltà economica dell'impresa: rimane confermato il meccanismo dell'anticipo del 40% con i termini e modalità operative già indicate dall'art. 22 quater e 22 quinquies del D.L. 18/2020.

DDL LEGGE DI BILANCIO: ULTERIORI 12 SETTIMANE DI INTEGRAZIONI SALARIALI NEL 2021



ESONERO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

- Come noto, I **datori di lavoro privati** (esclusi quelli del settore agricolo) che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del Decreto Agosto** (9+9 settimane) – e che hanno **già fruito, a maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. da 19 a 22 quinquies Decreto Cura Italia** – **possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, esclusi i premi e i contributi INAIL (il suddetto esonero opera anche in caso di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19 iniziati prima del 12 luglio u.s. e terminati successivamente) e qualche altra voce contributiva come specificato dalla Circolare INPS 105/2020
- Il Decreto Agosto ha previsto per tale esonero contributivo una **durata massima di quattro mesi**, fruibili **entro il 31 dicembre 2020**, nel **limite pari al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020**
- La stessa previsione è stata reiterata dal Decreto Ristori che prevede il limite di 4 settimane, fruibili **entro il 31 gennaio 2020**, nel limite delle ore di trattamento di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020
- Disciplina alternativa rispetto alle integrazioni salariali (possibile però usufruire di esonero in talune unità produttive e di integrazione salariale in altre)
- L'esonero, essendo un beneficio contributivo, è condizionato a (i) regolarità degli obblighi di contribuzione; (ii) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge (iii) rispetto accordi collettivi; (iv) rispetto del divieto di licenziamento
- Decisione della commissione del **10 novembre 2020 che ha approvato l'aiuto di stato**
- Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione dovuta
- Segnaliamo **Circolare 105/2020 oltre che Messaggio INPS 4254 del 13 novembre 2020** per ulteriori dettagli sulla domanda



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

- In ragione delle previsioni del D.L. 137/2020 come integrate e chiarite dal D.L. 149/2020 è possibile per i datori di lavoro richiedere la sospensione del versamento contributivo dovuto per il mese di novembre 2020 se svolgono come attività prevalente una attività riferibile ai codici ATECO identificati nel decreto o comunque ubicati in zona rossa (e con codice ATECO) ai sensi delle Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e del 10 novembre 2020
- L'eventuale variazione della collocazione nelle «zone» nel corso del mese non ha effetto ai fini della sospensione
- La sospensione riguarda tutti i contributi assistenziali e previdenziali in scadenza in novembre con esclusione dei premi INAIL, nonché le rateizzazioni che fossero alla data già in essere
- La sospensione concerne anche le quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria e la quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta che dovrà essere riversata nei termini previsti per il pagamento
- I contributi sospesi dovranno essere corrisposti entro il 16 marzo 2021 in un'unica soluzione o a fronte di richiesta di rateizzazione, in 4 rate, di cui al prima entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni o interessi
- Riferimento **Circolari 37/2020, Circolare 52/2020 e Circolare 129/2020**



c.d. DECONTRIBUZIONE SUB (art. 27 Decreto Agosto)

- L'agevolazione è riconosciuta in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia **instaurati che instaurandi**, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa
- L'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, che non ha natura di incentivo all'assunzione (e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione), spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.**
- L'esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riconosciuto per il periodo, dal **1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020**
- Non è previsto un limite individuale di importo all'esonero. Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
- Il regime di "aiuti di Stato" è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 6959 finale del 6 ottobre 2020
- Ulteriori dettagli tecnici sono forniti dalla Circolare INPS 122/2020



INCENTIVI NUOVE ASSUNZIONI

- In vista di una possibile proroga segnaliamo che è previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico
- Lo sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, ma non si estende ai premi e contributi INAIL, che restano pertanto dovuti
- L'esonero spetta per un periodo massimo di 6 mesi dall'assunzione nella misura massima, relativa al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile
- L'agevolazione contributiva è riconosciuta anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020.
- Prevista la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta)
- Non sono oggetto di sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso la medesima impresa
- L'assunzione non deve avvenire in violazione di diritti di precedenza o nel caso in cui sia in adempimento di tali diritti; in aggiunta si rileva che per l'attuale situazione occupazionale, l'incentivo viene riconosciuto anche laddove ci siano sospensioni in atto, considerata la situazione come evento oggettivamente non evitabile
- Per l'operatività dello sgravio si veda la **Circolare Inps 133 del 24 novembre 2020**



QUALI POTREBBERO ESSERE LE NOVITA' E SITUAZIONI DA CONSIDERARE DAL 1.1.2021?

- Ci sarà una ulteriore proroga del divieto di licenziamento (oltre il 31 marzo 2021 già annunciato)?
- L'applicazione dei trattamenti salariali per causale «Emergenza Covid-19» sarà ancora sulla base di procedure «semplificate» o saranno introdotti requisiti più stringenti?
- Ci saranno novità sulla disciplina dei contratti a termine ed in particolare rispetto alle causali?
- Sarà introdotta una disciplina sullo *smart working* volta a favorire un uso più ampio (e senza necessità di accordo)?
- Saranno prorogati gli incentivi/decontribuzioni?
- Le decisioni che saranno assunte sull'obbligatorietà/volontarietà del vaccino avranno un impatto sul mondo del lavoro?



LE NOSTRE SEDI



MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501



ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966




LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468



BRUXELLES

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690



SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N° 300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955